



ATTO N. 319/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
Attività economiche e governo del territorio

Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega

Relatori di minoranza Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa della Giunta regionale, concernente

**"MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
21 GENNAIO 2015, N.1 (TESTO UNICO GOVERNO DEL
TERRITORIO E MATERIE CORRELATE)"**

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 27 giugno 2016

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 29 giugno 2016



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 giugno 2016 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del Regolamento interno l'atto n. 319.

La Commissione, sul testo emendato, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti e ha deciso altresì di nominare relatore di maggioranza il Consigliere Eros Brega e relatori di minoranza i Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati, autorizzando la relazione orale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare
permanente)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 1488 del 14 dicembre 2015, concernente "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo Unico governo del territorio e materie correlate)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 18 dicembre 2015 e assegnato in pari data, per competenza, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 319);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso con osservazioni nella seduta del 22 gennaio 2016;

ATTESO che in data 1 febbraio 2016 si è svolta sull'atto medesimo una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione, e, in data 6 aprile 2016 e 20 giugno 2016 sono state svolte altre audizioni richieste dai soggetti interessati;

VISTE le osservazioni pervenute a seguito delle audizioni svolte sull'atto ed esaminate dalla Commissione;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega e dai relatori di minoranza Consiglieri Emanuele Fiorini e Andrea Liberati (ATTO N. 319/BIS);

VISTO l'articolo 95 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTO l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTO l'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2;

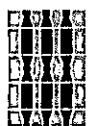
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

*con votazione articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge, che ha registrato n. ____ voti
favorevoli, n. ____ voti contrari e n.
____voti astenuti, espressi nei modi di
legge dai ____ Consiglieri presenti e
votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo Unico governo del territorio e materie correlate)”, composta di n. 52 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA

TESTO APPROVATO DALLA
COMMISSIONE

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate"

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate"

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), le parole: "*Il governo del territorio*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ai fini del presente TU il governo del territorio*" e le parole: "*ai fini dello sviluppo sostenibile*" sono soppresse.

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

Idem

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 7)

1. Al primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015 le parole: "*delle unità immobiliari*" sono sostituite dalle seguenti: "*degli edifici*" e le parole: "*, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti*" sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 7)

Idem

2. Al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015 la parola: "*anche*" è soppressa e dopo la parola: "*opere*" sono inserite le seguenti: "*anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico,*".

2. Il secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015 è sostituito dal seguente: "***Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso.***"

3. Alla lettera d) del comma 1



dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "tecnologici" sono aggiunte le seguenti: *" , nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi, di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"*.

Idem

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"comprehensive della valorizzazione del paesaggio"* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche"* sono sostituite dalla seguente: *"territoriali"*.

Art. 4

(Modificazione all'art. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"PST"* sono

Art. 3

(Modificazioni all'art. 8)

Idem

Idem

Art. 4

(Modificazione all'art. 9)

Idem



aggiunte le seguenti: “, *ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR*”.

Art. 5
(Modificazione all'art. 10)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, le parole: “*in correlazione a quanto previsto dal PST e*” sono soppresse e le parole: “*della programmazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*anche della pianificazione paesaggistica*”.

Art. 6
(Modificazioni all'art. 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*all'interno dei paesaggi regionali*” sono aggiunte le seguenti: “, *tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96*”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, la parola: “*individuazione*” è sostituita dalla seguente: “*ricognizione*”.

Art. 7
(Modificazione all'art. 15)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*comma 10*” sono aggiunte le seguenti: “, *assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.*”.

Art. 8
(Modificazione all'art. 18)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “*uffici,*” sono

Art. 5
(Modificazione all'art. 10)

Idem

Art. 6
(Modificazioni all'art. 11)

Idem

Art. 7
(Modificazioni all'art. 15)

01. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “*del medesimo PPR*” sono aggiunte le seguenti: “, *assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.*”.

Idem

Art. 8
(Modificazione all'art. 18)

Idem



aggiunte le seguenti: *“nonché assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1,”*.

Art. 9
(Modificazione all'art. 28)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015, le parole: *“la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed”* sono soppresse.

Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 32)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *“paesaggistici”* sono aggiunte le seguenti: *“e tenendo conto del contesto urbano circostante”*.

2. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è soppressa.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010, che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).”.

Art. 9
(Modificazione all'art. 28)

Idem

Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 32)

Idem

Idem

4. Dopo il comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. del d.p.r. 160/2010), che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 o con varian

Art. 11
(Modificazione all'articolo 38)



1. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 1/2015 il secondo periodo è soppresso.

Art. 11

(Modificazioni ed integrazione all'art. 47)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "conservativo," sono aggiunte le seguenti: "manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,".

Art. 12

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 47)

Idem

1 bis. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 dopo la parola "conservativo," sono inserite le parole "manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,".

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"3. La premialità è costituita da quantità edificatorie espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.".

Idem

3 Il comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"4. La SUC premiale può essere motivatamente ridotta dal Comune in base ai caratteri di degrado dell'ambito dell'ARP interessato dall'intervento."

4. Il comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di interventi misti di cui al comma 2 eseguiti su edifici o isolati edilizi e sulle infrastrutture e dotazioni territoriali e funzionali, le quantità premiali possono essere riconosciute solo qualora gli interventi sugli edifici o isolati edilizi riguardino almeno l'ottanta per cento del costo totale degli interventi.".

Art. 12

(Modificazione all'art. 48)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "conservativo,"

Art. 13

(Modificazione all'art. 48)

Idem



sono aggiunte le seguenti:
"manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,".

Art. 13

(Modificazioni all'art. 49)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, le parole: *"nei limiti di cui all'articolo 95, comma 5"* sono sostituite dalle seguenti: *"tenendo conto del contesto urbano circostante"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"conservativo,"* sono aggiunte le seguenti: *"manutenzione straordinaria,"* e dopo la parola: *"utilizzata"* sono aggiunte le seguenti: *"con titolo abilitativo o piano attuativo"*.

Art. 14

(Modificazione all'art. 51)

1. Al comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"interessati"* sono aggiunte le seguenti: *"e tenendo conto del contesto urbano circostante"*.

Art. 15

(Modificazione all'art. 54)

1. Al comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *"(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)"* sono aggiunte le seguenti: *" , fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1"*.

Art. 14

(Modificazioni all'art. 49)

Idem

Art. 15

(Modificazione all'art. 51)

Idem

Art. 16

(Modificazione all'art. 54)

Idem

Art. 17

(Modificazione all'art. 56)

1. Al comma 17 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015 le parole *"all'articolo 31, comma 1"* sono sostituite dalle parole *"all'articolo 32, comma 5"*.

Art. 16

(Modificazione all'art. 64)

Art. 18

(Modificazione all'art. 64)

1. L'alea del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:



"Fermo restando quanto previsto all'articolo 243, comma 5, primo periodo, nei centri storici è obbligatoria l'approvazione del piano attuativo, ad eccezione dei seguenti interventi ad attuazione diretta:".

~~1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "SUC" sono aggiunte le seguenti: "l'inserimento di nuovi piani all'interno dell'edificio".~~

soppresso

Art. 17

(Modificazione all'art. 65)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo, le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà, sono svolte contestualmente."

Art. 18

(Modificazione all'art. 76)

1. Al comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 1/2015, le parole: *"nelle zone agricole"* sono sostituite dalle seguenti: *"nello spazio rurale"*.

Art. 19

(Modificazione all'art. 79)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"luoghi"* sono aggiunte le seguenti: *"e tenendo conto del contesto urbano circostante"*.

Art. 20

(Modificazione all'art. 89)

Art. 19

(Modificazione all'art. 65)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo o di titolo abilitativo condizionato, sono svolte contestualmente le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà."

Art. 20

(Modificazione all'art. 76)

Idem

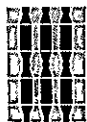
Art. 21

(Modificazione all'art. 79)

Idem

Art. 22

(Modificazione all'art. 89)



1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015, le parole: "per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali" sono sostituite dalle seguenti: "recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature".

Art. 21

(Integrazione all'art. 91)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata."

Art. 22

(Modificazioni all'art. 95)

~~1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:-~~

~~"3 bis. Per i PRG approvati successivamente al 13 novembre 1997 che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e~~

2. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015, le parole: "per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali" sono sostituite dalle seguenti: "recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche".

Art. 23

(Integrazione all'art. 91)

Idem

Art. 24

(Modificazioni all'art. 95)

Spostato all'articolo 37 bis



~~culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.~~

2. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "metri lineari 600" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori".

Idem

3. Al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, le parole: "con riferimento a quelli già esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto del contesto urbano circostante".

Idem

Art. 23

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "utilizzabili," sono aggiunte le seguenti: "nonché delle disposizioni di cui al comma 5,".

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: "e i tunnel stagionali" sono sostituite dalle seguenti: "stagionali anche aventi tipologia a tunnel" e le parole: "alla deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955 (l.r. 11/05. Atto indirizzo per definizione tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono SUC, ai sensi art. 34 commi 2 e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o)".

~~3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: "per l'autoconsumo" sono soppresse e dopo le parole: "Capo F" sono aggiunte le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici sono dimensionati per l'autoconsumo dell'edificio e delle~~

Art. 25

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)

Idem

Idem

3. Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è soppressa."



~~attività connesse con potenza nominale
non superiore a 50 kW.~~

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"titolo abilitativo,"* sono aggiunte le seguenti: *"fatto salvo quanto previsto al comma 5,"*.

Idem

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo le parole *"lettera e)"* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e al d.lgs. 81/2008”*.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo le parole *"lettera e)"* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”*.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: *"compatibili con le opere di cui al presente articolo,"* sono sostituite dalle seguenti: *"sempre che non riguardino le parti strutturali”*.

Idem

6 bis. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 il segno di punteggiatura *“.”* è sostituito dal seguente: *“;”*.

6 ter. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è aggiunta la seguente:

“h bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico



Governo del territorio e materie correlate)).”.

7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: “*comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127;*”.

~~8. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: “il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127” sono soppresse.~~

**Art. 24
(Modificazione all'art. 123)**

1. Il comma 17 dell'articolo 123 della l.r. 1/2015 è soppresso.

**Art. 25
(Integrazione all'art. 124)**

~~1. Dopo il comma 2 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:~~

~~“2 *bis.* L'autorizzazione all'attingimento per i pozzi non domestici di cui al comma 1, lettera g), è assentita entro trenta giorni decorsi i quali il SUAPE convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, al fine di acquisire l'autorizzazione.”.~~

7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, **dopo le parole “ed h)” sono aggiunte le seguenti: “, l'elaborazione progettuale e”,** e le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti “*comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127.*”.

8. Al comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 la lettera e) è soppressa.

**Art. 26
(Modificazione all'art. 123)**

Idem

**Art. 27
(Modificazione all'art. 124)**

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, è sostituita dalla seguente:

“g) i pozzi ad uso domestico e non domestico, ferma restando per i pozzi ad uso non domestico la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 95 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero nella Conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, secondo periodo.”.



Art. 26

(Modificazioni all'art. 137)

1. Al comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "*direttore dei lavori*" sono aggiunte le seguenti: "*o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*".

2. Al comma 4 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "*direttore dei lavori*" sono aggiunte le seguenti: "*o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti*".

Art. 27

(Modificazioni all'art. 140)

1. Il comma 11 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione previsti all'articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)."

~~2. Al comma 12 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, le parole: "relazione tecnica di cui all'articolo 118, commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 2 e comma 3, lettera d),".~~

Art. 28

(Modificazioni all'art. 137)

Idem

Idem

Art. 29

(Modificazioni all'art. 140)

1. Il comma 11 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione di opere pubbliche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici."

2. Il comma 12 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente: *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 3, lettera d), comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione."*

Art. 30

(Modificazioni all'art. 141)



1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 dopo la parola "*vigenti*" sono inserite le seguenti: "*o adottate*" e, al secondo periodo la parola "*archiviazione*" è sostituita dalle seguenti: "*eventuale annullamento del procedimento*".

Art. 31

(Modificazione all'art. 142)

1. Al comma 1 dell'articolo 142 della l.r. 1/2015 le parole "*il proprietario,*" sono soppresse.

Art. 32

(Modificazione all'art. 151)

1. Al comma 4 dell'articolo 151 della l.r. 1/2015 dopo la parola "*aperte*" sono inserite le seguenti "*nei limiti della normativa vigente in materia di contratti di appalto o concessione di opere pubbliche*".

Art. 28

(Modificazioni all'art. 154)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, le parole: "*allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati*" e all'ultimo periodo dopo le parole: "*all'articolo 147*" sono aggiunte le seguenti: "*, limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie,*".

2. Al comma 3 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, dopo le parole "*all'articolo 123*" sono aggiunte le seguenti: "*, con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123.*".

Art. 33

(Modificazioni all'art. 154)

Idem

Idem



Art. 34

(Integrazione all'art. 171)

1. Al comma 6 dell'articolo 171 della l.r. 1/2015, le parole: **"ampliamento, aggiornamento e"** sono sostituite dalle seguenti: **"l'ampliamento, l'aggiornamento, la manutenzione straordinaria e la"**.

Art. 35

(Modificazione all'art. 175)

1. Al comma 3 dell'articolo 175 della l.r. 1/2015, le parole: **"comma 1 costituisce"** sono sostituite dalle seguenti: **"comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono"**.

Art. 36

(Integrazione all'art. 176)

1. Al comma 4 dell'articolo 176 della l.r. 1/2015, dopo le parole: **"di interesse"** sono inserite le seguenti: **"interregionale e"**.

Art. 29

(Modificazione ed integrazione all'art. 178)

1. Al comma 1 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015, dopo la parola: **"esistenti,"** sono aggiunte le seguenti: **"fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter,"**.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti esistenti e autorizzati ai sensi del presente articolo, entro un raggio di mille metri, concernenti nuove realizzazioni, rifacimento o di adeguamento o variazione di tracciato di reti e impianti esistenti, richieste di nuovi allacci o potenziamento di quelli esistenti, costituiscono opere edilizie libere di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando

Art. 37

(Modificazione ed integrazioni all'art. 178)

1. Al comma 1 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015, dopo la parola: **"esistenti,"** sono aggiunte le seguenti: **"fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies"**.

Idem

"6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti autorizzati entro un raggio di mille metri costituisce attività edilizia libera di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei



il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori.

privati interessati. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori, anche con riferimento al rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, comma 5 e dall'articolo 179 nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti esistenti e autorizzati, sono sottoposti alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, salvo che non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o adeguamento di reti o impianti esistenti o per ovviare a situazioni di pericolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).".

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti autorizzati, è sottoposta alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico ed in assenza di opposizione da parte dei privati interessati.

6 quater. Qualora gli interventi di cui ai commi 6 bis e 6 ter implicino procedure espropriative, gli stessi sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1.

6 quinquies. Gli interventi di manutenzione ordinaria di reti o impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica o per ovviare a situazioni di pericolo, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).".

Art. 30

(Modificazione all'art. 182)

1. Al comma 1 dell'articolo 182 della l.r. 1/2015, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "e il Comune possono" e dopo la parola: "indifferibilità" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche".

Art. 31

(Modificazione all'art. 196)

1. Al comma 1 dell'articolo 196 della

Art. 38

(Modificazione all'art. 182)

Idem

Art. 39

(Modificazione all'art. 196)

Idem



l.r. 1/2015, dopo le parole: "lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio".

Art. 32

(Modificazione all'art. 212)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le seguenti: ", dell'Agenzia Forestale regionale".

Art. 33

(Modificazioni all'art. 215)

1. ~~Al comma 5 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015, le parole: "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4" e dopo le parole: "l. 166/2002" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articoli 231, comma 1".~~

2. Al comma 12 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015, le parole: "I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi" sono sostituite dalla seguenti: "A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

Art. 34

(Integrazione all'art. 220)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le seguenti: "o esecutivo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale le opere di infrastruttura, comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 2, possono

Art. 40

(Modificazione all'art. 212)

Idem

Art. 41

(Modificazioni all'art. 215)

1. Il comma 5 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 54, si procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 54."

Idem

Art. 42

(Integrazioni all'art. 220)

Idem

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale, le opere di infrastruttura relative alle reti escursionistiche di cui all'articolo 7,



essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221."

comma 1, lettera s), possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221."

Art. 43

(Integrazione all'art. 221)

1. Il secondo periodo del comma 2, dell'articolo 221 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. "

Art. 35

(Modificazione all'art. 224)

1. Al primo e secondo periodo del comma 7 dell'articolo 224 della l.r. 1/2015, dopo la parola "definitivo", ove ricorre, sono aggiunte le seguenti: "ed esecutivo".

Art. 44

(Modificazione all'art. 224)

Idem

Art. 36

(Modificazione all'art. 243)

1. Al comma 1 dell'articolo 243 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "distanze," sono aggiunte le seguenti: "ferme restando le disposizioni del codice civile,".

Art. 45

(Modificazione all'art. 243)

1. Al comma 1 dell'articolo 243 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "distanze," sono aggiunte le seguenti: "ferme restando le disposizioni del codice civile e garantendo un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi,".

Art. 37

(Modificazione all'art. 248)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 248 della l.r. 1/2015 è soppressa.

Art. 46

(Modificazione all'art. 248)

Idem

Art. 47

(Modificazione all'art. 258)

1. L'articolo 258 della l.r. 1/2015 è



abrogato.

Art. 48

(Modificazione all'art. 263)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 263 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Per i PRG approvati dopo il 13 novembre 1997 e prima dell'entrata in vigore del presente TU che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, dell'articolo 95, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Ferme restando le ipotesi derogatorie previste all'ultimo periodo del medesimo comma 3 dell'articolo 95, le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale."

Art. 38

(Modificazione all'art. 264)

~~1. Al comma 16 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015, dopo la parola "costituisce" sono aggiunte le seguenti: "anche richiesta di" e le parole: "settore, salvo che l'autorità idraulica competente~~

Art. 49

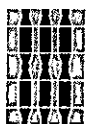
(Modificazioni all'art. 264)

01. Il comma 13 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è abrogato.

1. Il comma 14 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è abrogato.

2. Il comma 16, dell'articolo 264 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi



~~ne comunichi entro 30 giorni il diniego ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche)."~~ sono sostituite dalle seguenti: ~~"settore. Ai fini dell'autorizzazione annuale ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche) si applica quanto previsto all'articolo 124, comma 2 bis."~~

autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce anche richiesta di autorizzazione provvisoria annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione, senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore. L'autorità competente provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione annuale di cui sopra nel termine di giorni trenta dalla data della richiesta medesima."

Art. 50

**(Modificazione all'articolo 271 e
riviviscenza)**

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 271 è sostituita dalla seguente:

p) legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), ad eccezione dell'articolo 66;".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 66 della l.r. 11/2005.

Art. 51

(Modificazione all'art. 273)

1. Alla lettera o) del comma 1, dell'articolo 273 della l.r. 1/2015 le parole ", già previsti dalla abroganda legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 (Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria)" sono soppresse.

Art. 52

(Disposizione transitoria)

1. Per i piani regolatori generali, parte strutturale, dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, adottati ai sensi della l.r. 11/2005 e non ancora approvati alla



data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa in materia di dimensionamento degli insediamenti e di consumo di suolo vigente al momento della loro adozione.